

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



***Direzione Centrale Entrate***  
***Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici***

**Roma, 30-12-2014**

**Messaggio n. 9956**

Allegati n.2

**OGGETTO: Incentivo all'assunzione di giovani ammessi al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (in breve Programma "Garanzia Giovani"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. Elaborazione cumulativa delle istanze pervenute e avvio del sistema automatico giornaliero di definizione delle istanze preliminari. Rilascio modulo di conferma delle istanze.**

Con la circolare n. 118 del 03 ottobre 2014 è stato illustrato l'incentivo previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 per l'assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto Programma "Garanzia Giovani".

Con il presente messaggio si comunica che si è proceduto all'elaborazione cumulativa delle istanze finora pervenute; è stata altresì resa disponibile la funzionalità di inoltro dell'istanza di conferma per la definitiva ammissione al beneficio.

Le istanze di prenotazione che perverranno successivamente alla elaborazione cumulativa saranno per lo più elaborate e accolte (o rigettate) già il giorno successivo all'invio.

Si ribadisce, in proposito, che, come stabilito dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014, entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro – per accedere

all'incentivo – deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l'assunzione ovvero la trasformazione.

Entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell'Istituto, il datore di lavoro ha l'onere di comunicare – a pena di decadenza - l'avvenuta assunzione o trasformazione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

L'istanza di conferma costituisce domanda definitiva di ammissione al beneficio.

In allegato si riporta il fac - simile dell'istanza di conferma (allegato n. 1 MOD.GAGI– conferma); tale modulo è visualizzabile all'interno della prenotazione da confermare nell'ambito dell'applicazione "DiResCo" sul sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), seguendo il percorso "servizi on line"/ "per tipologia di utente"/ "aziende, consulenti e professionisti"/ "servizi per le aziende e consulenti" (autenticazione con codice fiscale e pin).

Si invita a prestare la massima attenzione nel compilare correttamente i moduli INPS e le comunicazioni telematiche obbligatorie (Unilav/ Unisomm) inerenti il rapporto per cui si chiede la conferma della prenotazione.

Si evidenzia, in particolare, che non può essere accettata una domanda di conferma contenente dati diversi da quelli già indicati nell'istanza di prenotazione, né può essere accettata una domanda di conferma cui è associata una comunicazione Unilav/ Unisomm non coerente (ai fini della valorizzazione di alcuni campi dell'istanza di conferma fanno fede i valori inseriti nell'Unilav/ Unisomm, con cui è stato comunicato il rapporto per cui si intende confermare il beneficio prenotato).

In particolare, è necessario che corrispondano:

- il codice fiscale del datore di lavoro (deve corrispondere a quello con cui il datore di lavoro è identificato negli archivi anagrafico-contributivi dell'INPS);
- la tipologia dell'evento per cui spetterebbero i benefici (assunzione a tempo determinato; assunzione a tempo indeterminato; trasformazione a tempo indeterminato);
- il codice fiscale del lavoratore.

Si precisa che l'istanza di prenotazione dell'incentivo che dovesse essere inizialmente rigettata per carenza di fondi rimane valida per 30 giorni, mantenendo la priorità di prenotazione in base all'originaria data dell'invio; se entro tale termine si liberano delle risorse utili, viene automaticamente accolta. Si invita pertanto l'interessato a visualizzare giornalmente lo stato dell'istanza di prenotazione anche dopo il suo iniziale rigetto; dopo 30 giorni l'istanza perde definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.

Si precisa, inoltre, che nell'ipotesi in cui il giovane sia registrato al Programma "Garanzia Giovani", ma non gli sia ancora stata attribuita la classe di profilazione, l'INPS sospende l'iter di definizione dell'istanza di prenotazione dell'incentivo; l'istanza che dovesse essere inizialmente rigettata per mancata profilazione del giovane rimane valida per 30 giorni; se entro tale termine il giovane viene profilato, l'istanza, se sussistono tutti gli altri presupposti legittimanti, viene automaticamente accolta; dopo 30 giorni l'istanza perde definitivamente di efficacia e l'interessato dovrà presentare una nuova istanza di prenotazione.

Il datore di lavoro, la cui istanza di conferma viene accolta, riceverà l'indicazione – all'interno del modulo dell'istanza – della misura complessiva dell'incentivo spettante; l'incentivo dovrà essere fruito, in quote mensili di pari importo, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

Si sottolinea che nelle ipotesi di ammissione al beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a tempo determinato, già oggetto di precedente autorizzazione, all'interno del modulo telematico di conferma viene indicato l'importo complessivo spettante

per la somma dei due rapporti; sarà cura del datore di lavoro sottrarre da tale importo la misura di incentivo già goduta; la differenza ottenuta dovrà essere fruita in 12 quote mensili uguali a decorrere dalla trasformazione.

*Esempio: in data 01/12/2014 Alfa assume a tempo determinato per sette mesi il lavoratore Beta che ha una classe di profilazione alta. Per tale assunzione ad Alfa viene riconosciuto un bonus pari a 1.500 euro. In data 01/04/2015 Alfa trasforma a tempo indeterminato il rapporto di lavoro con Beta. Per la successiva trasformazione, ad Alfa spetta un ulteriore bonus pari a 3.000 euro. Alfa sarà quindi autorizzato a godere di un importo complessivo (considerando l'assunzione a tempo determinato e la successiva trasformazione) pari a 4.500 euro. Se per il precedente rapporto Alfa ha già goduto di un importo pari a 1.000 euro, a decorrere dalla trasformazione potrà godere del residuo importo, pari 3.500 euro da dividere in 12 quote mensili, per un importo pari ad 292 euro mensili.*

In allegato si riporta un riepilogo degli esiti che possono essere attribuiti e il loro significato [allegato n. 2].

### Decorrenza dell'incentivo

Il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 ha previsto che l'incentivo spetta per le assunzioni effettuate dal **3 ottobre 2014** - giorno successivo alla pubblicazione del decreto direttoriale nella sezione legale del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali – al 30 giugno 2017.

Nelle more dell'emanazione del presente messaggio, in data 16 dicembre 2014, è stato pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito del Ministero del Lavoro il Decreto Direttoriale n. 63 del 2 dicembre 2014 – che rettifica il D.D. n. 1709 del 08/08/2014, rendendo retroattivi gli incentivi di cui alla misura "Bonus Occupazionale" previsto dal Programma "Garanzia Giovani" alle assunzioni effettuate a decorrere dal primo maggio 2014.

Con specifico ed ulteriore messaggio verrà comunicato l'aggiornamento delle procedure finalizzato a consentire l'inoltro di istanze di ammissione al beneficio per rapporti instaurati nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 2 ottobre 2014.

Per ogni chiarimento o segnalazione relativi all'incentivo i datori di lavoro potranno inviare un quesito alla Sede presso cui assolvono gli obblighi contributivi, avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende; ove si non riesca a evadere il quesito o ove si ritenga opportuno interpellare la Direzione generale, le Sedi utilizzeranno - preferibilmente attraverso gli uffici regionali previsti dalla circolare 135/2011 – l'indirizzo di posta elettronica [info.diresco@inps.it](mailto:info.diresco@inps.it) per problematiche di carattere giuridico o amministrativo e l'indirizzo [supporto.diresco@inps.it](mailto:supporto.diresco@inps.it) per problematiche di carattere informatico.

### Fruizione dell'incentivo per datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens.

A decorrere dal mese di competenza gennaio 2015, i datori di lavoro autorizzati, per esporre nel flusso Uniemens le quote mensili dell'incentivo da porre a conguaglio, valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "**GAGI**" avente il significato di "incentivo all'assunzione di giovani ammessi al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" (in breve Programma "Garanzia Giovani"), previsto dal Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito sempre il valore "H00" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente;
- nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'eventuale importo del beneficio spettante per periodi pregressi; tale elemento potrà essere valorizzato solo per mensilità

anteriori all'autorizzazione del beneficio.

Sarà cura dei sistemi informativi centrali riferire l'incentivo alla Regione di pertinenza, già indicata nel modulo di istanza GAGI.

I dati sopra esposti nell'UniEmens saranno poi riportati, a cura dell'Istituto, nel DM2013 "VIRTUALE" ricostruito dalle procedure con:

- il codice statistico "**GAGI**" seguito dal numero dei lavoratori assunti con l'incentivo;
- il codice "**L442**" avente il significato di "*conguaglio incentivo garanzia giovani, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014*";
- il codice "**L443**" avente il significato di "*conguaglio arretrato incentivo garanzia giovani, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014*".

I sistemi informativi centrali verificheranno se per la matricola e il lavoratore interessati sia stato ammesso l'incentivo (e quindi se possa essere esposto l'elemento GAGI nell'UniEmens); innovando rispetto alla prassi finora seguita in materia di incentivi all'assunzione, tale verifica verrà effettuata senza la necessità che alla posizione contributiva sia preliminarmente attribuito uno specifico Codice Autorizzazione.

Nel caso in cui debbano restituire incentivi non spettanti, i datori di lavoro valorizzeranno all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <AltreADebito>, i seguenti elementi:

- nell' elemento <CausaleADebito> dovrà essere inserito il codice causale "**M301**" avente il significato di "*Restituzione incentivo garanzia giovani, di cui al Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014*";
- nell'elemento <ImportoADebito>, indicheranno l'importo da restituire.

#### Fruizione dell'incentivo per datori di lavoro agricoli

Allo scopo di poter usufruire del beneficio, il datore di lavoro, a decorrere dalla denuncia Dmag I trimestre 2015 - per un dato mese - dovrà, per il lavoratore agevolato per il quale sia stata approvata la propedeutica richiesta, obbligatoriamente indicare:

• nelle denunce principali (P) o sostitutive (S), oltre ai consueti dati retributivi per lo stesso mese:

- ◇ per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- ◇ nel campo CODAGIO, il valore A3;
- ◇ nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

• nelle denunce di variazione (V), qualora il beneficio spetti per periodi pregressi per i quali la retribuzione del lavoratore agevolato sia stata già denunciata con DMAG con competenza II e/o III e/o IV trimestre 2014:

- ◇ per il Tipo Retribuzione, il valore Y;
- ◇ nel campo CODAGIO, il valore A3;
- ◇ nel campo della retribuzione, l'importo dell'incentivo spettante.

La denuncia Dmag contenente l'agevolazione in esame sarà sottoposta ad una verifica di coerenza tra i dati contenuti nella denuncia e quelli della richiesta datoriale di ammissione all'incentivo.

La modalità di validazione sarà la medesima di quella utilizzata per il codice CIDA (cfr. circolare Inps n° 46/2011) e pertanto l'eventuale scarto della denuncia sarà motivato con l'opportuno messaggio d'errore.

Istruzioni contabili (rinvio)

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni contabili.

Il Direttore Generale  
Nori

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Allegato N.2

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.



**Domanda definitiva  
di ammissione all'incentivo per l'assunzione  
di giovani ammessi al**

**Programma Operativo Nazionale  
per l'attuazione della  
Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani**

-----  
**conferma della prenotazione  
delle somme corrispondenti**

*(Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014  
D.D. 1709\Segr D.G.\2014)*

*Istanza per lavoratore,*

- *il cui rapporto è oggetto della comunicazione telematica obbligatoria n. ....<sup>1</sup>,*
- *per cui è stata prenotata la risorsa con protocollo <numero protocollo istanza>.*

In favore di <denominazione><codice fiscale>, matricola Inps <...>,

**chiedo**

l'ammissione all'incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 D.D. 1709\Segr D.G.\2014, a seguito di:<sup>2</sup>

- *assunzione a tempo determinato di durata inferiore a dodici mesi<sup>3</sup> a decorrere da <data> e fino al <data>;*
- *assunzione a tempo determinato di durata pari o superiore a dodici mesi a decorrere da <data> e fino al <data>;*
- *assunzione a tempo indeterminato a decorrere da <data> ...;*
- *trasformazione a tempo indeterminato di rapporto a tempo determinato, a decorrere da <data>*
- *assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore precedentemente utilizzato mediante contratto di somministrazione già agevolato, a decorrere da <data><sup>4</sup>*

Il lavoratore per cui si chiede l'ammissione agli incentivi è

<nome> , <cognome> , <codice fiscale> ,

Il lavoratore è stato somministrato a <denominazione utilizzatore>, C.F.  
<codice fiscale><sup>5</sup>

Il contratto di lavoro è:<sup>6</sup>

- a tempo pieno
- a tempo parziale al [xxx%] rispetto all'orario normale

Il rapporto di lavoro si svolge nella Regione/Provincia autonoma < >

Dichiaro che ricorrono le condizioni di applicazione dell'incentivo; in particolare dichiaro, in proprio ovvero in nome e per conto del datore di lavoro, di essere consapevole che:

1. il beneficio non è cumulabile con altri incentivi di natura economica e contributiva;
2. l'assunzione/trasformazione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva (art. 4, co. 12, lett. a), legge 92/2012);
3. l'assunzione/trasformazione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine (art. 4, co. 12, lett. b), legge 92/2012);
4. presso la stessa unità produttiva non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione o la trasformazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi (art. 4, co. 12, lett. c), legge 92/2012);
5. gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo (art. 4, co. 12, lett. d), legge 92/2012);
6. a carico del datore di lavoro, ai sensi dell'art.9 del Decreto Ministeriale 24/10/2007, non devono sussistere provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. ovvero deve essere decorso il periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito;



7. il datore di lavoro non deve rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea ad eccezione dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali (art. 1, par. 4, reg. (CE) 651/2014; art. 46, legge 234/2012);
8. al beneficio si applica il regime comunitario "de minimis", per cui viene resa la dichiarazione e assunto l'impegno di seguito riportati.

**DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI "DE MINIMIS"**  
**(sostitutiva dell'atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)**

**PRESO ATTO**

- che l'importo massimo di aiuti di stato *de minimis* che può essere concesso ad una medesima impresa in un triennio (l'esercizio finanziario in corso ed i due precedenti), senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese, è pari a € 200.000 (€ 100.000 se impresa attiva nel settore del trasporto di merci su strada; € 30.000 se impresa attiva nel settore della pesca; € 15.000 se impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli; € 500.000 se impresa che fornisce servizi di interesse economico generale, qualora siano rispettate le condizioni previste all'art. 2, paragrafi 6, 7 e 8, del Regolamento (CE) n. 360/2012);
- che le agevolazioni di cui alla presente domanda sono soggette a regime *de minimis* di cui al:<sup>7</sup>
  - a) Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), sugli aiuti di importanza minore (art. 3, par. 2, primo periodo - limite € 200.000);
  - b) Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013), sugli aiuti di importanza minore – settore trasporti di merci su strada (art. 3, par. 2, secondo periodo - limite € 100.000);
  - c) Regolamento (CE) n. 875/2007 del 24 luglio 2007 (G.U.U.E. L 193 del 25.07.2007), relativo agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca (limite € 30.000);
  - d) Regolamento (CE) n. 360/2012 del 25 aprile 2012 (G.U.U.E. L 114 del 26.4.2012), sugli aiuti d'importanza minore "de minimis" ad

imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, qualora siano rispettate le condizioni previste all'art. 2, paragrafi 6, 7 e 8, del Regolamento (limite € 500.000);

- a) Regolamento (CE) n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 (G.U.U.E. L 352 del 24.12.2013, sugli aiuti d'importanza minore "de minimis" nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli (limite € 15.000)
- che al fine della determinazione del limite massimo devono essere presi in considerazione:
    - tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma dell'aiuto o dall'obiettivo perseguito;
    - tutti gli aiuti concessi in favore dell'intero gruppo cui il datore di lavoro appartenga (art. 2, par. 2, reg. (CE) 1407/2013; in considerazione del suo carattere generale, la disposizione citata è applicabile ai vari regimi di aiuti "de minimis");
  - che in caso di superamento delle soglie predette l'agevolazione suindicata non potrà essere concessa, neppure per la parte che non superi detti massimali;
  - che il valore dell'incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del superamento del limite massimo;
  - che nel caso l'agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul funzionamento dell'UE dalla Commissione Europea e l'impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell'agevolazione concessa, e non solo della parte eccedente la soglia "de minimis";

### **SI DICHIARA<sup>8</sup>**

- **che il datore di lavoro/ l'utilizzatore ovvero una qualunque impresa del gruppo non ha beneficiato** nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis";
- **che il datore di lavoro/ l'utilizzatore ovvero una qualunque impresa del gruppo non ha beneficiato** nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti di aiuti a titolo "de minimis" per un importo complessivo di Euro \_\_\_\_\_,<sup>9</sup> come specificato qui di seguito<sup>10</sup>

1.

- ente erogatore:
  - <denominazione>
  - <codice fiscale>
- <normativa riferimento>
- <codice fiscale dell'impresa del gruppo, se diversa da quella che chiede il

riconoscimento dell'incentivo>

- <importo dell'agevolazione>
- <data di erogazione>

2.

- ente erogatore:
  - <denominazione>
  - <codice fiscale>
- <normativa riferimento>
- <codice fiscale dell'impresa del gruppo, se diversa da quella che chiede il riconoscimento dell'incentivo >
- <importo dell'agevolazione>
- <data di erogazione>

n.

- ente erogatore:
  - <denominazione>
  - <codice fiscale>
- <normativa riferimento>
- <codice fiscale dell'impresa del gruppo, se diversa da quella che chiede il riconoscimento dell'incentivo >
- <importo dell'agevolazione>
- <data di erogazione>

### **SI ASSUME L'IMPEGNO**

a comunicare in forma scritta - in modalità telematica - all'Inps gli aiuti in regime "de minimis" che l'impresa dovesse ricevere successivamente.

#### **In conseguenza di quanto dichiarato**

#### **chiedo**

il riconoscimento dell'incentivo previsto dal decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014 D.D. 1709\Segr D.G.\2014.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.

Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'INPS qualsiasi variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni intervenute comporterà, oltre alle

responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che risulteranno indebitamente percepite.

### **Informativa sul trattamento dei dati personali**

(art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali")

L'Inps con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che vi riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, assistenziale e amministrativa su base sanitaria.

Il trattamento dei dati avverrà, anche con l'utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell'Istituto opportunamente incaricati ed istruiti, attraverso logiche strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i vostri dati altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell'Inps e operano in qualità di Responsabili designati dall'Istituto.

I vostri dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui Istituti di credito o Uffici Postali, altre Amministrazioni, Enti o Casse di previdenza obbligatoria.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano.

L'Inps vi informa che è nelle vostre facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all'istruttoria della presente domanda; se si tratta di una agenzia, l'istanza deve essere presentata al Direttore provinciale o subprovinciale, anche per il tramite dell'agenzia stessa.

---

<sup>1</sup> **Inserire il codice della comunicazione obbligatoria prevista dal Decreto del ministero del lavoro del 30 ottobre 2007 (Unilav o Unisomm); se si inserisce un codice errato, per correggerlo è necessario uscire dal modulo e riaccedervi.**

<sup>2</sup> **Indicare la data di decorrenza dell'assunzione/trasformazione, qualora la procedura non la indichi automaticamente.**

<sup>3</sup> **Il rapporto a tempo determinato non può essere inferiore a sei mesi.**

<sup>4</sup> **ATTENZIONE: ai fini della spettanza del bonus deve esserci continuità tra il rapporto di somministrazione e il rapporto a tempo indeterminato alle dirette**

---

**dipendenze dell'istante (esempio: ALFA utilizza Tizio con un rapporto di somministrazione che inizia il 10 ottobre 2014 e scade il 31 maggio 2015; ALFA assume a tempo indeterminato il 1° giugno 2015 → ALFA può chiedere il bonus residuo; la data di decorrenza dell'assunzione a tempo indeterminato va indicata solo se – al momento dell'invio dell'istanza preliminare – il rapporto a tempo indeterminato è già in corso.**

<sup>5</sup> **Campi da compilare solo in presenza di un rapporto di somministrazione.**

<sup>6</sup> **In considerazione del fatto che non può essere confermata un'istanza preliminare per un importo superiore a quello originariamente prenotato, nell'istanza di conferma il datore di lavoro potrà indicare una percentuale di part time uguale o inferiore rispetto a quella indicata sull'istanza preliminare. In ogni caso il bonus è riconoscibile solo per rapporti il cui orario di lavoro sia compreso tra il 60% e il 100% dell'orario normale.**

<sup>7</sup> **Selezionare l'ipotesi che ricorre.**

<sup>8</sup> **Selezionare una delle due opzioni; in caso di assunzione/trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l'aiuto di stato va riferito all'agenzia di somministrazione.**

<sup>9</sup> **Importo valorizzato automaticamente dalla procedura sommando i vari benefici indicati.**

<sup>10</sup> **Indicare per ogni aiuto ente erogatore (denominazione e codice fiscale), normativa di riferimento, importo dell'agevolazione, data di erogazione. Es. <<Regione XX>>, <<Codice fiscale regione>>, <<art. 1 l. xx/2010>>, <<€ 30.000>>, <<01.05.2012>>.**

Stati delle istanze di prenotazione e di conferma modulo **GAGI** e significato:

- **APERTA:** Istanza di prenotazione (o di conferma) inviata dall'interessato ma non ancora elaborata dai sistemi informativi centrali dell'INPS;
- **ACCOLTA:** Istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e accolta perché il giovane è profilato e vi è disponibilità dei fondi;
- **CONFERMATA:** Istanza di conferma accolta;
- **RIFIUTATA DEFINITIVA** per mancata registrazione del lavoratore al Programma "Garanzia giovani";
- **RIFIUTATA DEFINITIVA** per incompatibilità tra la classe di profilazione del lavoratore e il tipo di rapporto instaurato;
- **RIFIUTATA DEFINITIVA** perché il lavoratore al momento dell'assunzione non ha ancora compiuto 16 anni;
- **RIFIUTATA DEFINITIVA** perché il giovane risulta essere stato cancellato dal Programma "Garanzia giovani" prima dell'assunzione;
- **RIFIUTATA DEFINITIVA** perché la registrazione del lavoratore al Programma "Garanzia giovani" è stata effettuata successivamente all'assunzione;
- **RIFIUTATA PRELIMINARE** per indisponibilità dei fondi: istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata per indisponibilità dei fondi; l'istanza sarà comunque rielaborata, mantenendo la precedenza cronologica, per un tempo limite di 30 giorni;
- **RIFIUTATA DEFINITIVA** per indisponibilità di fondi: dopo 30 giorni l'istanza "rifiutata preliminare" per indisponibilità di fondi si trasforma in "rifiutata definitiva" per indisponibilità di fondi;
- **RIFIUTATA PRELIMINARE** per mancata profilazione del lavoratore: istanza di prenotazione elaborata dai sistemi informativi centrali e rifiutata perché il giovane non risulta essere stato profilato; l'istanza sarà comunque rielaborata per un tempo limite di 30 giorni;
- **RIFIUTATA DEFINITIVA** per mancata profilazione del lavoratore: dopo 30 giorni l'istanza "rifiutata preliminare" per mancata profilazione del giovane si trasforma in "rifiutata definitiva" per mancata profilazione;
- **RIFIUTATA DEFINITIVA** perché il bonus occupazionale risulta essere già stato concesso per lo stesso lavoratore ad altro datore di lavoro;
- **RIFIUTATA DEFINITIVA** perché il codice fiscale del lavoratore risulta formalmente non corretto;
- **RIFIUTATA DEFINITIVA** nei casi di trasformazioni di rapporti già agevolati o di assunzioni a tempo indeterminato a seguito di un rapporto a tempo determinato a scopo di somministrazione perché, in base al tipo

di rapporto instaurato, alla classe di profilazione del lavoratore ed alla percentuale di part time, il datore di lavoro non ha diritto al godimento di un ulteriore bonus rispetto a quanto già autorizzato per la precedente trasformazione o rispetto a quello già concesso all'agenzia che ha somministrato il lavoratore.

- **SCADUTA:** Istanza di prenotazione precedentemente accolta dai sistemi informativi centrali, cui non ha fatto seguito nei termini previsti la comunicazione di conferma dell'interessato;
- **ANNULLATA:** Istanza di prenotazione annullata dall'interessato o conferma annullata dalla Sede; è possibile annullare solo le istanze di prenotazione che si trovano nello stato "Aperta" oppure "Rifiutata Preliminare" e "Accolta".